



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "VIA ARETUSA"

Via Aretusa, 5 - 00155 ROMA – Tel. 062292314 – 0622796702 – Fax 062292314

Cod. Mec. RMIC8E100R - C.F.97714000581 – Municipio V – e-mail – rmic8e100r@istruzione.it

PEC: rmic8e100r@pec.istruzione.it Sito www.icaretusa.edu.it – Codice Univoco UF9EKZ

CIRCOLARE N. 181
del 31/08/2023

A tutto il personale
docente e non docente
in assunzione di servizio

Oggetto: assunzione di servizio personale docente e Ata a.s. 2023/24

Si conferma che tutto il personale docente e/o non docente di nuova nomina/assegnazione/assunzione per l'a.s. 2023/24 (ATA e docenti neoassunti in ruolo, nomine annuali e coloro che sono stati trasferiti, utilizzati o assegnati provvisoriamente presso il nostro istituto) prenderà servizio Venerdì 1 settembre 2023 alle ore 8.00 presso la segreteria dell'Istituto, in via Aretusa, 5 Roma.

Si chiarisce che il personale che non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il predetto termine decadrà dalla nomina ai sensi dell'art. 436 c. 4 del D. Lgs 297/1994.

Ai fini della massima informazione possibile e utile, in ordine all'atto dell'assunzione di servizio, si allega specifica informativa alla cui attenta lettura le SS.LL. sono vivamente invitate.



Il Dirigente Scolastico Reggente

Prof. Giovanni Scancarello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

Informativa sulla presa di servizio

I docenti e il personale ATA di nuova nomina che effettuano la presa di servizio presso questo Istituto Scolastico sono invitati a compilare con attenzione i relativi moduli, in tutte le voci. Particolare attenzione si deve prestare a quanto si dichiara su:

- Non ricorrenza di reati ostativi all'assunzione di un pubblico impiego
- Non sussistenza di situazioni di incompatibilità con il pubblico impiego.

In linea generale con riferimento alla disciplina della presa di servizio, si richiama l'art. 9 del d.p.r. n. 3/1957 che prevede che *"La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina"* e dell'art. 436, comma 3 e 4, che prevedono che *"Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito."*

L'articolo 53, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rinvia alla "disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". Quest'ultima normativa prevede che l'impiegato non possa "esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati".

Ciò posto, va rilevato, in aderenza anche alla deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti, che il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 60 d.p.r. n. 3/57 e dell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell'assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro.

Quando si sottoscrive il contratto con l'Istituzione scolastica si deve dunque essere liberi da precedenti rapporti di lavoro situazione, questa, che, tra l'altro, viene richiesta al docente di attestare in una dichiarazione ad hoc da sottoscrivere al momento della presa di servizio.

E', infatti, con l'acquisizione dello status di pubblico dipendente, e dunque con la sottoscrizione del contratto, che sorge il vincolo di esclusività (art. 98 Cost.) a tutela del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.). In tale momento non devono sussistere situazioni ostative la sottoscrizione del contratto di assunzione e, fra queste, l'esistenza di precedenti rapporti di impiego, siano essi di natura pubblica o privata.

Alla luce di tale precisazione non potranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

Diverso è il caso dell'aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a domanda, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale docente/ATA.

In conclusione, lo strumento per superare la (eventuale) situazione di incompatibilità dovuta alla sussistenza di un precedente rapporto di impiego al momento dell'assunzione non può essere rappresentato né dall'istituto dell'aspettativa né da quello del differimento della presa di servizio.

Concetti generali sulla presa di servizio

I rapporti di lavoro del personale scolastico, a tempo determinato o indeterminato, sono regolati da contratti

individuali, stipulati nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del CCNL vigente. Il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione si instaura con la firma del contratto individuale di lavoro.

Nella scuola il contratto è stipulato dal dirigente scolastico, sia in caso di assunzione a tempo indeterminato, sia in caso di assunzione a tempo determinato.

La "presa di servizio" o "assunzione in servizio" indica il momento in cui il dipendente inizia effettivamente l'esecuzione del lavoro per il quale è stato assunto. Nella individuazione del dipendente per l'assunzione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato è stabilito un termine entro il quale la presa di servizio deve avvenire. **Ai sensi dell'art. 9 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3:** La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre agli effetti economici dal giorno in cui prende servizio"; Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina".

Differimento della presa di servizio

La circolare annuale relativa alle supplenze nelle "Disposizioni comuni" dice che: "È estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa. Si può differire, dunque, la presa di servizio per giustificati motivi. I giustificati motivi sono gli impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'interessato e per situazioni protette dalla legge che precludono al dipendente la possibilità di iniziare a lavorare. La circolare annuale sulle supplenze elenca i seguenti casi: malattia; astensione dal lavoro per maternità; infortunio. Le stesse motivazioni possono essere fatte valere anche per l'assunzione a tempo indeterminato.

I motivi non giustificati

Non è motivo di differimento della presa di servizio per esempio il fatto che il dipendente stia svolgendo un dottorato di ricerca. In questo caso l'interessato prende servizio e quindi chiede il relativo congedo previsto per lo svolgimento del dottorato.

Non è motivo di differimento della presa di servizio la circostanza che il dipendente abbia bisogno di tempo per liberarsi da un precedente impegno lavorativo incompatibile con l'assunzione nel pubblico impiego. In questo caso l'interessato deve optare per uno dei due contratti, non potendo accettare il contratto nella scuola statale, in pendenza di altro rapporto di lavoro. Il differimento della presa di servizio per tali motivi è stato concesso soltanto in occasione delle nomine effettuate nella fase C del reclutamento previsto dalla legge 107/2015, in quanto tale operazione è stata effettuata in corso d'anno e la possibilità di differimento rispondeva ad una esigenza di garantire la continuità didattica.

Dichiarazioni del dipendente

In occasione della "presa di servizio" il dipendente è chiamato a sottoscrivere una serie di dichiarazioni. Tra queste, il lavoratore deve prestare particolare attenzione a due situazioni:

- 1) **Dichiarazione di non essere sottoposto a procedimento penale e di non avere riportato condanne per reati ostativi.**
- 2) **Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego.**

1) Tale dichiarazione è finalizzata a verificare la ricorrenza di reati ostativi all'assunzione di un pubblico impiego.

I reati ostativi da considerare sono quelli che la disciplina del reclutamento indica.

Vengono per lo più richiamati:

- quelli riportati nella legge n. 16/92, poi trasfusa nel d. lgs. n. 235/12 (come, ad esempio, i reati di cui all'art. 73 T.U. Stupefacenti)
- i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale, secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 39/14
- art. 32-quater del C.P., che fa riferimento ad una serie di reati, a seguito della condannadefinitiva, per i quali è prevista l'impossibilità di stipulare contratti a qualsiasi titolo con la PA.

Ai sensi dell'art.7, c.4 dell'OM n°60/2020 (applicabile solo al personale docente a tempo determinato), nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6[*che rinvia alle condizioni ostative del d. lgs. n. 235/2012*]; [...] c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura.

Il personale che assume servizio deve dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità con il pubblico impiego.

Le situazioni di incompatibilità sono quelle indicate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001("incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"), che richiama espressamente gli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957. Per il personale docente vale anche l'articolo 508 del D.Lgs 297/94.

È incompatibile in modo assoluto con l'impiego pubblico: lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, di altri lavori pubblici o privati e il ricoprire cariche sociali in società.

L'espletamento di tali attività porta, in sede di assunzione, alla impossibilità di stipulare il contratto. L'incompatibilità, infatti, va risolta PRIMA dell'assunzione (deliberazione n°47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

SOLO PER I DOCENTI Art. 508 T.U.

Ai sensi del comma 15, al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti supplenti, né tra personale a tempo pieno e a tempo parziale) è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e - **precisa la nota MIUR n° 1584 del 29 luglio 2005- se coerente con l'insegnamento impartito.**